



Diritto & Fisco



L'emendamento del governo al dl 39/24 blocca le compensazioni Inps alle banche dal 2025

Superbonus, stretta anti usura Comunicazioni al Fisco per i crediti acquistati al 75%

DI GIULIANO MANDOLESI
E GIANLUCA STANCATI

Arriva il censimento anti usura per le compravendite dei crediti da bonus edilizi: le banche e gli intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate di aver acquistato i crediti ad un prezzo almeno pari al 75% del relativo valore nominale, altrimenti subiranno un allungamento di sei anni del periodo di fruizione delle quote residue dei crediti dal 2025 in poi.

Sempre dal 2025 per i medesimi soggetti viene inibita la compensazione dei crediti da bonus edilizi con debiti di natura previdenziale/assistenziale, come anticipato da ItaliaOggi del 11/5/24.

Inoltre, per tutti i contribuenti, qualificati e non, stop immediato delle prime cessioni delle rate residue relative a detrazioni non utilizzate dai beneficiari.

Questi sono i principali effetti generati dall'emendamento governativo firmato da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, e presentato venerdì in serata al d.l. n. 39/2024 e contenute nel nuovo articolo 4-bis.

Censimento anti penalizzazione usura. Il comma 6 dell'articolo citato, già battezzato come norma "anti-usura", penalizza gli acquisti effettuati dai soggetti vigilati/qualificati (banche, gruppi bancari, intermediari, imprese di assicurazioni) ad un corrispettivo inferiore al 75% del nominale, prevedendo che, in luogo dell'originaria suddivisione, le quote annuali utilizzabili a partire dal 2025 sono frazionate in sei rate annuali di pari importo, senza possibilità di rimborso o riporto.

Con modalità che saranno definite con decreto direttoriale, entro la fine del 2024 gli intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di aver operato con diverse condizioni economiche (prezzi pari o superiori al 75% del nomina-



Giancarlo Giorgetti

le).

Dal 2025 tale dichiarazione dovrà avvenire contestualmente all'accettazione della cessione in piattaforma.

La comunicazione (di fatto un nuovo adempimento fiscale) riguarda solo i crediti "tracciabili" (con codice identificativo assegnato) ovvero quelli la cui opzione di cessione o sconto è avvenuta a partire dal 1 maggio 2022.

Non compensabili i contributi. Il primo comma dell'articolo 4-bis interviene in senso oggettivo sulla c.d. tax capacity dei soggetti vigilati/qualificati precludendo, a far data dal 2025, il pagamento di oneri previdenziali ed assistenziali attraverso la compensazione orizzontale con crediti derivanti da bonus edilizi, quale che sia l'anno di origine, includendo quelli già acquistati e quelli che lo saranno.

Questa ipotesi, evidentemente, si rifletterà sulla ponderazione dei plafond che il sistema finanziario disegna per la circolazione dei crediti, soprattutto per quelle realtà ancora caratterizzate da un significativa spesa per prestazioni di lavoro.

Peraltro, nonostante l'interpretazione autentica ex dl 11/2023 (il primo decreto blocca cessioni), taluni uffici Inps hanno proseguito a contestare l'efficacia del pagamento, reclamando l'insussistenza della posta attiva compensata, salvo da ultimo riconoscere, almeno in qualche caso, la potestà dell'Agenzia delle Entrate

SI PUNTA A CHIUDERE IL VOTO GIOVEDÌ

Sugar tax ok alla proroga al 2025 FI: abolire stop alle compensazioni

DI CRISTINA BARTELLI

La sugar tax strappa una altra proroga ma di un solo anno. Verso il reperimento delle risorse che consentiranno di rinviare fino al 2025 anche la sugar tax. Dopo la levata di scudi sui contenuti dell'emendamento del governo al dl 30/2024 (dl superbonus) all'esame della commissione finanze del senato, arriva la mediazione sempre del governo che rimedia alla divergenza tra la versione della norma e quella della relazione tecnica depositata. Nel primo caso la disposizione prevedeva l'entrata in vigore della sugar tax da luglio 2024 con aliquote dimezzate, nella relazione tecnica si illustravano gli effetti dal 2026. La mediazione arriva con la proroga al 2025 come per la plastic tax (si veda altro articolo a pagina 25). L'idea è quella di presentare un sub emendamento sul punto all'emendamento del governo. Alle 18 ieri sono scaduti i termini per i sub emendamenti all'emendamento del governo. Le formulazioni di FI in aperta opposizione con i contenuti presentati dal ministro dell'economia chiedono in particolare l'abrogazione della parte dell'emendamento che introduce il divieto di compensazione con i contributi previdenziali per le banche, in questo caso nella relazione del subemendamento si evidenzia oltre al profilo della retroattività presunta anche quello della disparità di trattamento perché si applica solo a determinate categorie, e l'abbassamento dell'aliquota al 30% per i lavori edilizi. Infine proposte di rinvio ampio per la sugar tax. Oltre la levata di scudi sulla sugar tax, continua l'allarme per il comparto bancario della stretta (si veda altro articolo in pagina) sull'utilizzo dei crediti soprattutto in compensazione con i contributi Inps e Inail, gli istituti di credito stanno cercando di calcolare l'impatto della stretta sui crediti in pancia. Ieri sono intercorsi incontri all'Abi, associazione bancaria italiana, con l'idea di preparare un documento da inviare al ministero dell'economia. I lavori sul testo riprenderanno oggi per votare

giovedì nella tarda mattinata.

In pancia alle banche dai calcoli fatti qualche tempo fa da Andrea Pira sull'Huffingtonpost ci sarebbero ben oltre un terzo dei quasi 100 miliardi maturati a fine 2023. A dicembre secondo i calcoli fatti sulla base dell'andamento dell'anno sono stati pubblicati erano a quota 35 mld. Sullo spalma crediti che parte dal 2025 sull'anno di imposta 2024 critiche sono arrivate anche da Confprofessioni che in una nota ha evidenziato: «L'emendamento spalma-crediti determinerà effetti negativi molto impattanti per tutti gli operatori del settore: professionisti, imprese, banche, intermediari finanziari, cittadini. Pur comprendendo e condividendo la necessità di salvaguardare i conti pubblici, la modifica del criterio di ripartizione delle spese del superbonus in 10 anni, anche se a partire dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2024, previsto come un obbligo anziché come mera facoltà, esteso anche alle spese del sismabonus e a quelle del bonus barriere architettoniche, lede i diritti acquisiti da cittadini, imprese e professionisti che hanno fatto affidamento su una legge dello Stato, e costringerà gli stessi, ad anno in corso, a modificare operazioni economiche molto impattanti sui propri bilanci e sui cash flow». Ieri Carlo Salvemini delegato Anci ad Energia e rifiuti, in merito alla norma in votazione in commissione finanze Senato al Dl Superbonus, ha chiesto il via libera all'emendamento che salvaguarda i criteri contenuti nel Pngr per la definizione degli impianti minimi indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti va assolutamente approvato. Preoccupazione di Arera, autorità energia per gli esiti della votazione di un emendamento che dopo sei anni di regolazione, riporterebbe la gestione dei rifiuti a un sistema indefinito di competenze. Il presidente Besseghini: «I rischi sono: costi senza controllo per i cittadini e impossibilità di verificare quantità e qualità dei rifiuti». Preoccupazioni su questo cambio di rotta e scelta è stata espressa anche da Assoambiente.

© Riproduzione riservata

per il recupero.

Inalterato l'arco temporale di utilizzo dei crediti acquistati. Benché non dettata espressamente per i soggetti finanziari, rappresenta senz'altro un elemento positivo la previsione del comma 5 dell'articolo in commento che lascia inalterata la fruizione temporale per i crediti derivanti dalle opzioni di sconto/cessione, laddove il precedente comma 4 invece impone la controversa spalmatura obbligatoria in

10 anni per le spese dal 2024 ma limitatamente all'utilizzo diretto della detrazione.

Stop prime cessioni di rate residue. L'ultimo comma dell'articolo, prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione in relazione alle rate residue non ancora fruiti delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del dl

34/2020 (Superbonus e altri bonus ordinari).

Nella sostanza la disposizione va a precludere unicamente la cessione delle rate residue delle detrazioni non ancora fruiti, quindi limitandosi a bloccare il primo trasferimento, non impedendo agli intermediari di acquistare singole rate dei crediti presenti in piattaforma, ovvero di ritrasferire, in tutto o in parte, quanto già acquistato.

© Riproduzione riservata